

COMUNITA' MONTANE

(Documenti richiesti con la deliberazione n.5/1995)

Ente	Prospetto mutui	Relazione giunta	Relazione revisori
DESTRA CRATI		09/01/1996	09/01/1996
MEDIA VALLE CRATI			
SERRE COSENTINE		28/09/1995	28/09/1995
UNIONE DELLE VALLI			
DELL'ALTO CROTONESE	19/10/1995	19/10/1995	19/10/1995
PRESILA CATANZARESE		20/11/1995	20/11/1995
MONTI TIRIOLO -REVENTINO E MANCUSO		14/11/1995	14/11/1995
FOSSA DEL LUPO			08/12/1995
VERSANTE IONICO		01/12/1995	01/12/1995
DELLE SERRE CALABRE		19/10/1995	19/10/1995
ALTO MESIMA		11/03/1996	11/03/1996
STILARO - ALLARO		06/12/1995	06/12/1995
DELLA LIMINA		04/12/1995	04/12/1995
ASPRIMONTE ORIENTALE		01/12/1995	01/12/1995
VERSANTE IONICO MERIDIONALE			
VERSANTE DELLO STRETTO			01/12/1995
VERSANTE TIRRENICO MERIDIONALE			30/11/1995
VERSANTE TIRRENICO SETTENTRIONALE		20/11/1995	20/11/1995
N. 1 ITTIRI - OSILO - PLOAGHE - VILLANO		30/11/1995	30/11/1995
ZONA II - SU SASSU - ANGLONA - GALLURA		19/10/1995	19/10/1995
GALLURA		24/10/1995	24/10/1995
RIVIERA DI GALLURA		11/10/1995	11/10/1995
DEL LOGUDORO		06/11/1995	06/11/1995
N. 6 -OZIERI		17/10/1995	17/10/1995
N. 7 - BONO		20/10/1995	20/10/1995
MARGHINE PLANARGIA		24/11/1995	24/11/1995
DEL NUORESE N.9		17/10/1995	17/10/1995
DELLE BARONIE		03/11/1995	03/11/1995
OGLIASTRA		03/02/1996	03/02/1996
BARBAGIA - MANDROLISAI			
SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO		05/12/1995	05/12/1995
ZONA XIV -DEL MONTIFERRU		04/12/1995	04/12/1995
DEL BARIGADU		06/11/1995	06/11/1995
ARCI - GRIGHINE	06/10/1995	06/10/1995	06/10/1995
DELL'ALTA MARMILLA		04/12/1995	04/12/1995
MONTE LINAS		26/10/1995	26/10/1995
XIX COMUNITA' MONTANA		23/10/1995	23/10/1995
ZONA XX -DEL MULARGIA E FLUMENDOSA		28/11/1995	28/11/1995
SARRABUS-GERREI		10/11/1995	10/11/1995
ZONA XXII -DEL BASSO SULCIS		02/02/1996	02/02/1996
ZONA XXIII		31/01/1996	31/01/1996
SERPEDDI	04/12/1995	04/12/1995	04/12/1995
SA GIARA ZONA XXV		20/11/1995	20/11/1995
COMUNITA' COMPRESORIALE DI BOLZANO		16/01/1996	16/01/1996
NUOVA VALBELLUNA		24/02/1996	24/02/1996
VALLI DEL NURE E DELL'ADDA		06/12/1995	06/12/1995
VALLE DEL SAMOGGIA - ZONA 9	31/10/1995	31/10/1995	31/10/1995
ACQUACHETA - VALLI DEL MONTONE E DEL TRA		04/12/1995	04/12/1995
ALTA VALMARECCHIA			
COLLINA MATERANA	31/10/1995	31/10/1995	31/10/1995

3.5 Comuni con popolazione fino ad 8.000 abitanti. Presentazione consuntivi.

La legge n.20 del 1994 di riforma della Corte dei conti ha esteso il controllo sulle gestioni di tutte le amministrazioni pubbliche. In esecuzione del dettato legislativo la Corte ha deciso di svolgere tale attività riferita agli enti locali nelle sedi regionali attribuendo le competenze alle proprie articolazioni periferiche. Condizione perché si possa conseguire un decentramento organico ed efficace è il potenziamento delle strutture sia in termini di risorse umane che di strumentazioni elettroniche per instaurare un dialogo con le realtà locali al fine di realizzare quel controllo collaborativo auspicato dalla Corte costituzionale. In attesa che si realizzino le condizioni per operare il trasferimento alle sedi periferiche regionali di controllo di tutte le competenze in materia di enti locali, è stato iniziato l'esame e la rilevazione dei dati finanziari dai conti consuntivi dei comuni di minori dimensioni con popolazione fino ad 8.000 abitanti.

Con deliberazione n.7 del 1995 della Sezione enti locali integrata nella sua composizione con i magistrati delle strutture periferiche sono stati richiesti ai comuni i conti consuntivi relativi all'esercizio 1994. L'impegno delle sedi regionali, che hanno instaurato un proficuo confronto con gli enti sollecitando l'adempimento, ha consentito di ottenere risultati molto positivi in dodici regioni e nelle due province autonome in cui la percentuale di adempienze ha superato l'80%.

All'acquisizione dei conti consuntivi ha fatto seguito, in oltre la metà delle sedi regionali, l'inizio dell'attività di inserimento in un sistema informatico dei dati finanziari di maggior rilievo al fine di poter predisporre quadri regionali della situazione della finanza locale per un prossimo referto al Parlamento e di ottenere una base conoscitiva per avviare da parte delle articolazioni periferiche della Corte i necessari approfondimenti sui fenomeni gestionali più rilevanti.

Nei prospetti di seguito riportati sono contenuti i dati relativi agli enti che hanno provveduto a trasmettere i conti consuntivi relativi all'esercizio 1994 entro il 30 aprile 1996 divisi per regione e per provincia.

<i>Regione</i>	<i>n. enti di competenza</i>	<i>Adempienti</i>	<i>%</i>
Piemonte	1131	937	82,8
Valle d'Aosta	73	36	49,3
Lombardia *	—	—	—
Liguria	225	198	88,0
Provincia di Bolzano	109	109	100
Provincia di Trento	217	216	99,5
Veneto	458	458	100
Friuli Venezia Giulia	191	191	100
Emilia Romagna	249	243	97,6
Toscana	193	193	100
Umbria	73	68	93,2
Marche	208	156	75,0
Lazio	304	229	75,3
Abruzzo	277	249	89,9
Molise	130	118	90,8
Campania	411	289	70,3
Puglia	131	37	28,2
Basilicata	117	109	93,2
Calabria	361	79	21,9
Sicilia	257	217	84,4
Sardegna	340	309	90,9

* Dati non pervenuti.

PIEMONTE

PROVINCE	N. ENTI DI COMPETENZA	ADEMPIENTI AL 30.4.1996	%
	a	b	b/a
ALESSANDRIA	183	156	85,2
ASTI	117	101	86,3
BIELLA	80	55	68,8
CUNEO	239	205	85,8
NOVARA	80	50	62,5
TORINO	277	256	92,4
VERBANIA	74	55	74,3
VERCELLI	81	59	72,8
TOTALE	1.131	937	82,8

VALLE D'AOSTA

PROVINCE	N. ENTI DI COMPETENZA	ADEMPIENTI AL 30.4.1996	%
	a	b	b/a
AOSTA	73	36	49,3
TOTALE	73	36	49,3

LIGURIA

PROVINCE	N. ENTI DI COMPETENZA	ADEMPIENTI AL 30.4.1996	%
	a	b	b/a
GENOVA	57	56	98,2
IMPERIA	82	58	70,7
LA SPEZIA	27	27	100,0
SAVONA	59	57	96,6
TOTALE	225	198	88,0

PROV. DI BOLZANO

PROVINCE	N. ENTI DI COMPETENZA	ADEMPIENTI AL 30.4.1996	%
	a	b	b/a
BOLZANO	109	109	100
TOTALE	109	109	100

PROV. DI TRENTO

PROVINCE	N. ENTI DI COMPETENZA	ADEMPIENTI AL 30.4.1996	%
	a	b	b/a
TRENTO	217	216	99,5
TOTALE	217	216	99,5

VENETO

PROVINCE	N. ENTI DI COMPETENZA	ADEMPIENTI AL 30.4.1996	%
	a	b	b/a
BELLUNO	66	66	100
PADOVA	84	84	100
ROVIGO	43	43	100
TREVISO	70	70	100
VENETO	18	18	100
VICENZA	100	100	100
VERONA	77	77	100
TOTALE	458	458	100

FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCE	N. ENTI DI COMPETENZA	ADEMPIENTI AL 30.4.1996	%
	a	b	b/a
GORIZIA	21	21	100
PORDENONE	40	40	100
TRIESTE	3	3	100
UDINE	127	127	100
TOTALE	191	191	100

EMILIA ROMAGNA

PROVINCE	N. ENTI DI COMPETENZA	ADEMPIENTI AL 30.4.1996	%
	a	b	b/a
BOLOGNA	41	41	100,0
FERRARA	18	18	100,0
FORLI'	22	22	100,0
MODENA	28	27	96,4
PIACENZA	45	44	97,8
PARMA	41	39	95,1
RAVENNA	9	9	100,0
REGGIO EMILIA	31	29	93,5
RIMINI	14	14	100,0
TOTALE	249	243	97,6

TOSCANA

PROVINCE	N. ENTI DI COMPETENZA	ADEMPIENTI AL 30.4.1996	%
	a	b	b/a
AREZZO	30	30	100
FIRENZE	19	19	100
GROSSETO	22	22	100
LIVORNO	12	12	100
LUCCA	25	25	100
MASSA	11	11	100
PISA	28	28	100
PRATO	3	3	100
PISTOIA	13	13	100
SIENA	30	30	100
TOTALE	193	193	100

ABRUZZO

PROVINCE	N. ENTI DI COMPETENZA	ADEMPIENTI AL 30.4.1996	%
	a	b	b/a
L'AQUILA	104	89	85,6
CHIETI	95	86	90,5
PESCARA	41	39	95,1
TERAMO	37	35	94,6
TOTALE	277	249	89,9

MOLISE

PROVINCE	N. ENTI DI COMPETENZA	ADEMPIENTI AL 30.4.1996	%
	a	b	b/a
CAMPOBASSO	80	72	90,0
ISERNIA	50	46	92,0
TOTALE	130	118	90,8

CAMPANIA

PROVINCE	N. ENTI DI COMPETENZA	ADEMPIENTI AL 30.4.1996	%
	a	b	b/a
AVELLINO	110	80	72,7
BENEVENTO	74	51	68,9
CASERTA	73	53	72,6
NAPOLI	27	18	66,7
SALERNO	127	87	68,5
TOTALE	411	289	70,3

UMBRIA

PROVINCE	N. ENTI DI COMPETENZA	ADEMPIENTI AL 30.4.1996	%
	a	b	b/a
PERUGIA	44	42	95,5
TERNI	29	26	89,7
TOTALE	73	68	93,2

MARCHE

PROVINCE	N. ENTI DI COMPETENZA	ADEMPIENTI AL 30.4.1996	%
	a	b	b/a
ANCONA	39	34	87,2
ASCOLI PICENO	63	41	65,1
MACERATA	45	36	80,0
PESARO	61	45	73,8
TOTALE	208	156	75,0

LAZIO

PROVINCE	N. ENTI DI COMPETENZA	ADEMPIENTI AL 30.4.1996	%
	a	b	b/a
FROSINONE	76	61	80,3
LATINA	20	15	75,0
RIETI	71	57	80,3
ROMA	82	49	59,8
VITERBO	55	47	85,5
TOTALE	304	229	75,3

CALABRIA

PROVINCE	N. ENTI DI COMPETENZA	ADEMPIENTI AL 30.4.1996	%
	a	b	b/a
COSENZA	132	40	30,3
CATANZARO	78	15	19,2
CROTONE	21	3	14,3
REGGIO CALABRIA	83	14	16,9
VIBO VALENTIA	47	7	14,9
TOTALE	361	79	21,9

SICILIA

PROVINCE	N. ENTI DI COMPETENZA	ADEMPIENTI AL 30.4.1996	%
	a	b	b/a
AGRIGENTO	26	22	84,6
CALTANISSETTA	14	11	78,6
CATANIA	26	16	61,5
ENNA	11	11	100,0
MESSINA	98	90	91,8
PALERMO	59	47	79,7
RAGUSA	4	4	100,0
SIRACUSA	7	5	71,4
TRAPANI	12	11	91,7
TOTALE	257	217	84,4

SARDEGNA

PROVINCE	N. ENTI DI COMPETENZA	ADEMPIENTI AL 30.4.1996	%
	a	b	b/a
CAGLIARI	92	85	92,4
NUORO	94	83	88,3
ORISTANO	75	68	90,7
SASSARI	79	73	92,4
TOTALE	340	309	90,9

4. La realtà regionale e locale nel contesto comunitario

Come già la Sezione ha rilevato a più riprese, la legge n.142 del 8 giugno 1990 ha innovato profondamente la precedente disciplina sulla struttura, funzionamento e attribuzioni degli enti locali potenziando il principio dell'autonomia.

Con la legge n.81 del 25 marzo 1993 e successiva legge n.415 del 15 ottobre 1993 è stato trasformato l'impianto del sistema elettorale per l'elezione del Sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale determinando così un più diretto rapporto tra eletti e elettori.

E' da precisare che, con cadenza annuale, ai sensi della legge n.86 del 9 marzo 1989 il Parlamento italiano è chiamato a emanare una legge apposita, c.d. legge comunitaria, contenente disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Unione europea.

Sono note, al riguardo, le dilazioni e i ritardi con i quali l'Italia adempie ai cennati obblighi.

Basti ricordare che la legge comunitaria per il 1993 la n.146 è stata varata il 22 febbraio 1994 mentre soltanto il 6 febbraio 1996 ha visto la luce quella, n.52, per il 1994.

Tali ritardi oltre a esporre l'Italia a numerosi giudizi per inadempienza di fronte alla Corte di giustizia delle Comunità europee, creano tutta una serie di impasses e complicazioni sia a livello nazionale, sia regionale sia locale.

Valga precisare che talune materie da disciplinare alla luce delle direttive indicate nelle leggi comunitarie rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Trovano in tali casi applicazione l'art.9 della legge n.86 del 9 marzo 1989 e l'art.6, primo comma, del D.P.R. n.616 del 24 luglio 1977.

Si ricorda che tale ultimo articolo dispone che nelle materie di loro competenza le stesse regioni sono chiamate a dare attuazione alle direttive incidenti su tali materie dopo che lo Stato le abbia "fatte proprie" con legge.

Sotto tale aspetto appare evidente che i cennati ritardi non possono non ripercuotersi sulle realtà regionali.

Se si passa poi ad esaminare i rapporti che intercorrono tra regioni e enti locali ulteriori condizionamenti sono rilevabili.

Ai sensi dell'art.3 della legge n.142 del 8 giugno 1990 è stato previsto uno stretto raccordo tra tali enti pubblici e le regioni.

Atteso che gli enti locali sono, nell'ambito della loro autonomia, enti a fini generali, appare evidente l'importanza di simili rapporti.

Ne deriva, a cascata e per successione logica, che i blocchi, anche se temporanei, a livello regionale non possono non ripercuotersi a valle.

Oltre al connesso profilo finanziario si ha riguardo all'incidenza che sull'attività concreta dell'ente locale, assume l'elaborazione degli obiettivi generali legati alla programmazione economica e sociale fissati dalla regione.

Una spinta indiretta in tale contesto potrà venire dalla disposizione contenuta nell'art.58 della legge comunitaria per l'anno 1994 che prevede la presenza di rappresentanti regionali nella rappresentanza permanente presso l'Unione europea nonché la possibilità da parte delle regioni di aprire uffici di collegamento presso le sedi delle istituzioni dell'Unione europea.

Attraverso tali innovazioni mentre si determina un ammorbidimento delle limitazioni previste dall'art.4, secondo comma, del D.P.R. n.616/77 nei riguardi delle regioni, disposizione questa peraltro già modificata con l'art.60 della legge n.146 del 22 febbraio 1994, si creerà una sensibilità maggiore ai problemi comunitari anche da parte delle regioni che, si soggiunge, potranno intrattenere rapporti diretti con le istituzioni comunitarie nelle materie di loro competenza.

Appare utile soggiungere che anche con l'avvenuto inserimento con il trattato di Maastricht, nel quadro istituzionale comunitario, del Comitato delle regioni maggiore importanza viene data alle realtà regionali e locali.

Potrà con ciò svilupparsi un più proficuo dialogo per la tempestiva soluzione delle varie tematiche da disciplinare meglio a livello comunitario, al momento cioè della preparazione ed elaborazione delle singole normative siano esse Regolamenti o Direttive al fine di permettere che le stesse, al momento del loro impatto nel sistema giuridico nazionale, possano essere agevolmente inserite.

Si ritiene infine che, nel quadro dei negoziati per la revisione del trattato di Maastricht, la posizione del Comitato delle regioni sotto il profilo istituzionale e operativo dovrebbe essere opportunamente rafforzata con; in parallelo, un preciso ed esplicito ampliamento, a favore degli enti nello stesso rappresentati, del principio di sussidiarietà.

4.1 Fondi strutturali: l'obiettivo 5b

A) E' da precisare che l'ordinamento comunitario e nazionale sono chiamati in linea generale a integrarsi e ad interagire.

Qualora non vi sia contrasto di disciplina in una data fattispecie non si pone alcun problema di prevalenza della disciplina comunitaria rispetto a quella nazionale.

In tali ipotesi la norma nazionale si compone armonicamente con quella comunitaria per disciplinare taluni profili o aspetti non coperti da quest'ultima.

E' il caso appunto della normativa nazionale e regionale che articola, nell'ambito dello Stato, i compiti dei diversi soggetti pubblici interessati alla gestione dei fondi strutturali.

Si ha, in altri termini, concorso delle norme comunitarie con quelle interne.

Nella specie la normativa interna si pone quale condizione necessaria per l'applicazione di quella comunitaria.

Gli interventi operativi della Commissione delle C.E. in tale contesto sono da definire equiordinati a quelli spettanti agli organi amministrativi dello Stato.

Atteso che il principio in materia è quello del cofinanziamento, i vari organi, sia comunitario sia nazionali, regionali e locali sono chiamati a una gestione integrata delle risorse finanziarie da utilizzare.

Sotto il profilo del controllo esterno mentre la Commissione è sottoposta alla Corte dei conti delle C.E. le strutture amministrative dello Stato sono, ai sensi dell'art.3, quarto comma, della legge n.20 del 14 gennaio 1994, così come le altre amministrazioni pubbliche regionali e locali, sottoposte al controllo della Corte dei conti italiana.

Si vuole in tal modo significare che, in materia, la Corte dei conti italiana è chiamata a svolgere le sue funzioni sulla scorta della specifica competenza alla stessa attribuita dalla cennata legge senza che ciò escluda una collaborazione con la Corte dei conti europea.

Nel quadro di cui al cennato art.3, quarto comma della legge n.20 del 1994 particolare importanza hanno i flussi finanziari provenienti, dall'Unione europea per quanto attiene ai fondi strutturali.

In tale contesto un principio cardine è quello dell'addizionalità.

Esso implica che i finanziamenti comunitari vengono ad aggiungersi a quelli nazionali intesi in forma onnicomprensiva facenti cioè carico al bilancio statale, a quelli regionali e degli enti locali.

Mentre la Commissione è preposta a vigilare sulla corretta applicazione di tale principio è a livello nazionale che si pongono specifici problemi in ordine, in particolare, al coordinamento dei flussi sia al momento previsionale sia a quello realizzativo.

Si rileva, che da più parti e in più occasioni sono state sottolineate, le carenze mostrate dallo Stato italiano nel conformarsi alle iniziative comunitarie con conseguente incapacità di un corretto utilizzo dei finanziamenti allo stesso assegnati nei vari settori di intervento tra i quali quello dei fondi strutturali.

Mentre, a monte, una più mirata azione, in sede di elaborazione della normativa, è particolarmente importante è poi alle disfunzioni di carattere burocratico che si devono attribuire le maggiori difficoltà attuative.

Nel corso degli ultimi anni sono stati costituiti vari Comitati a livello centrale con fini di coordinamento e monitoraggio allo scopo di cercare di porre rimedio alle rilevate carenze.

Da ultimo, con la legge n.341 del 8 agosto 1995 sono state previste ulteriori iniziative al riguardo.

Con l'art.6 è stata "per una efficace utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel territorio nazionale" istituita presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, la Cabina di regia nazionale quale centro di riferimento delle problematiche connesse ai relativi interventi.

A supporto della prevista attività propositiva e di verifica tale organo, che dipende funzionalmente dal cennato Ministero, si avvale dell'ausilio e della collaborazione del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche operative di intervento, del Comitato tecnico istruttorio per le deliberazioni del CIPE, del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione e della Ragioneria Generale dello Stato.

La Cabina di regia nazionale "nel rispetto delle competenze di ciascuna amministrazione pubblica" svolge azione di coordinamento tra tutte le amministrazioni pubbliche interessate agli interventi finanziati con fondi strutturali e ad interventi nelle aree depresse segnalando al Ministero del bilancio e della programmazione economica le questioni di particolare rilievo da risolvere con la convocazione di apposite conferenze di servizi.

E' importante sottolineare che il cennato organo è chiamato a interagire, in particolare, con le cabine di regia regionali alle quali può, a richiesta, offrire paradigmi operativi nel quadro di una concreta collaborazione.

L'effettiva operatività della Cabina di regia nazionale è condizionata all'emanazione, ai sensi dell'art.17, primo comma, dalla legge n.400 del 23 agosto 1988, di un regolamento governativo. Il relativo D.P.R. n.102 reca la data del 6 febbraio 1996.

Con tale ulteriore iniziativa che vuole tendere a migliorare l'efficienza nell'impiego e il monitoraggio dei fondi dovranno essere evitate procedure onerose con spinta propulsiva per gli organi statali, regionali e locali coinvolti.

E' da notare che nel cennato Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche operative di intervento è prevista la partecipazione, tra l'altro, di rappresentanti delle regioni, delle province e dei comuni.

Per quanto in questa sede interessa più in particolare è sul coinvolgimento degli enti locali che occorre porre attenzione.

E' da precisare che per un armonico e coordinato impiego dei fondi strutturali è necessaria una corretta e realistica programmazione. Come già indicato nella relazione sull'esercizio finanziario 1993, l'art.3, quinto comma della legge n.142 del 8 giugno 1990 prevede la partecipazione degli enti locali alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e delle regioni nonché l'attuazione degli stessi nei limiti delle rispettive competenze.

Entro tale quadro, con la responsabilizzazione degli enti locali in materia, sia sotto il profilo finanziario che gestionale, non può non svilupparsi un rapporto più integrato anche con gli organi decisionali dell'Unione europea.

E' utile rilevare al riguardo che con una più matura sensibilizzazione degli enti locali in chiave europea maggiore incidenza si avrà da parte degli stessi nella determinazione e negli indirizzi di sviluppo economico-sociale.

E cioè mentre da un lato si svilupperà l'applicazione del principio di sussidiarietà attraverso il quale potranno emergere in chiave di protagonisti gli enti locali dall'altro potranno essere poste le premesse per un più proficuo e bilanciato dialogo con la Commissione delle C.E..

Sulla base del principio del partenariato dovrà poi aumentare il potere di contrattazione da parte delle istanze nazionali tra le quali sono destinati a coprire spazi sempre maggiori gli enti locali quali componenti essenziali dello Stato-comunità.

Occorre vengano attivati e sviluppati contatti con altre amministrazioni coin-teressate e applicato stabilmente il principio della conferenza di servizi.

In altri termini una coerente osmosi tra enti a livello locale e regionale non può essere trascurata al fine di potenziare i reciproci rapporti.

Qualora gli enti locali fossero maggiormente sensibilizzati anche da parte delle istanze regionali al fine di sviluppare la loro partecipazione alla realtà comunitaria si potrebbe ottenere un più sollecito e proficuo impiego dei finanziamenti comunitari.

A titolo esemplificativo per quanto riguarda il programma regionale di sviluppo si cita la recente legge della regione Toscana n.77 del 19 luglio 1995.

E' ivi, tra l'altro, evidenziato il nesso che deve collegare gli atti di programmazione della regione con quelli degli enti locali. Per quanto riguarda più specificamente la predisposizione e l'attuazione dei progetti regionali cofinanziati dall'Unione europea, la regione "si ispira al principio di sussidiarietà per l'individuazione degli enti che concorrono ad essi con funzioni di elaborazione, realizzazione e controllo".

Il problema del coordinamento a livello regionale con una più incisiva presenza propositiva da parte degli enti locali può, attraverso tale indirizzo, trovare idonea soluzione.

Per quanto attiene più specificamente agli enti locali, la precisa individuazione delle fonti di finanziamento per investimenti è prevista dall'art.42 del decreto legislativo n.77 del 25 febbraio 1995.

E' fatta ivi menzione delle entrate derivanti "... da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali".

Tale precisazione costituisce una importate novità nel senso che i finanziamenti derivanti da normative comunitarie quali, in specie, quelli riconducibili ai fondi strutturali, devono avere precisa enucleazione.

Per quanto attiene più in generale ad un nuovo approccio in tema di finanziamenti da parte degli enti locali non può non essere evidenziata la formula dei Buoni Ordinari Comunali (BOC).

Il testo base è dato dall'art.35 della legge n.724 del 23 dicembre 1994 mentre il regolamento di attuazione è del gennaio 1996.

Potrebbe con tale strumento, condizionato peraltro a precise garanzie, essere sviluppata la partecipazione degli enti locali a più immediate iniziative di investimenti da coniugarsi con altri finanziamenti ivi inclusi quelli comunitari.

Nel ribadire la grave impasse in cui si trovano attualmente sia dal punto di vista operativo che finanziario gli enti locali sotto il profilo delle iniziative da intraprendere al fine di poter usufruire dei cofinanziamenti comunitari in materia occorre segnalare una importante novità.

L'art.1, commi 54-58 della legge n.549 del 28 settembre 1995, prevede la istituzione del c.d. Fondo rotativo per la progettualità presso la Cassa depositi e prestiti.

Con tale Fondo le regioni, le province, i comuni e loro consorzi nonché le comunità montane interessate alla realizzazione, in particolare, di interventi ammessi al cofinanziamento comunitario potranno beneficiare di anticipazioni nel limite del 90%, per le spese necessarie per gli studi di fattibilità, per l'elaborazione dei progetti di massima, incluse le valutazioni di impatto ambientale e altre rilevazioni e ricerche necessarie, nonché per l'elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi.

Anche attraverso tale nuovo strumento le difficoltà di varia natura sinora incontrate dovrebbero ridursi.